Allegato 5)

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE P.E.E.P. LION "LOTTO 3A"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di.....in Albignasego, avanti a me Dott. Notaio in..... con studio in Via ..... n....., iscritto nel ruolo del distretto notarile di....., sono comparsi:

-.....nato a .....il ..... che dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua veste di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio" del Comune di Albignasego con sede in Albignasego, Via Milano, n.7, codice fiscale.....e come tale in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, autorizzato alla firma del presente atto in forza del Decreto sindacale n….. in data……..e in esecuzione della propria determinazione n.....del.....

-……..nato a.....il.....residente a.....in via..... n.....il quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse delle "Imprese Edili/Cooperativa di produzione e lavoro" - "Cooperative Edilizie di abitazione"

PREMESSO che:

-con deliberazione di C.C. n. 136 del 06.12.2000, modificata con deliberazione C.C. n.3 del 07.02.2001, esecutive, questa Amministrazione ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale per l'individuazione di zone residenziali destinate all'Edilizia Pubblica;
-la Giunta Regionale con provvedimento n. 796 del 09.04.2002 ha approvato tale variante;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 23-12-2002 è stata approvato il P.E.E.P. in località di Lion (nucleo 3);

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31-07-2020 è stata approvata la Variante n. 17 al P.I. riguardante il P.E.E.P. di Lion-nucleo 3;

-le aree interessate all'intervento sono in proprietà/possesso del Comune di Albignasego;

-che il Comune di Albignasego con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 29-12-2022 ha deliberato "Lotti P.E.E.P. San Lorenzo e Lion da assegnare. Linee guida ed indirizzi per la predisposizione ed approvazione dei bandi";

-che per i P.E.E.P. sopra citati, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 55 del 14-03-2003, sono stati deliberati "Criteri ed elementi essenziali per la redazione dei bandi per l'assegnazione delle aree in S.Lorenzo e in Lion";

-con determina n.....del.....… è stato approvato il bando pubblico del P.E.E.P. in località Lion “Lotto 3A” con i relativi allegati;
-come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio” del Comune di Albignasego n.....del.....è risultata assegnataria“Imprese Edili/Cooperativa di produzione e lavoro” - “Cooperative Edilizie di abitazione”;

-per la realizzazione del complesso unitario ed organizzato di cui al P.E.E.P. in parola, l'operatore intende assumere i relativi impegni con le prescrizioni, modalità e criteri risultanti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto del bando e le norme tecniche ed attuative contenute nei sopracitati strumenti urbanistici, impegnandosi inoltre a rispettare:
- i contratti nazionali nella loro interezza;
- gli accordi integrativi territoriali e aziendali ove previsti con particolare riferimento all'obbligo di iscrizione alla cassa Edile;
- gli adempimenti di legge contributi previdenziali e fiscali, rispetto norme infortunistiche e di prevenzione;

Che ove per brevità lo richieda, nel corso del presente atto il Comune di Albignasego sarà indicato anche come il “Comune” mentre “Imprese Edili/Cooperativa di produzione e lavoro” - “Cooperative Edilizie di abitazione” sarà indicata anche come “Acquirente”.

VISTE le leggi nn. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, 179/92, 662/96, 136/99 e la legge regionale n. 42/99.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto che forma parte integrante, sostanziale ed interpretativa del presente atto, le parti comparse, come sopra specificato, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 così come modificata dalla L.R. 9 settembre 1999, n. 42 il Comune di Albignasego, cede e vende, a mezzo del suo legale rappresentante, all’Acquirente che accetta ed acquista, il terreno in diritto di proprietà delle aree comprese nel “lotto 3A” così catastalmente identificate:

Foglio ...- mapp.... di mq.…catastali e reali;
Foglio ...- mapp.... di mq.…catastali e reali;
Foglio ...- mapp.... di mq.…catastali e reali.

Il suddetto terreno è ceduto e venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come posseduto dal Comune, con tutte le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e passive e con gli oneri, limitazioni e vincoli della presente convenzione. L’Acquirente, nel dichiarare di aver preso visione del terreno destinato alla costruzione, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l’utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sull’onerosità e sull’andamento dei lavori, ivi compreso la portanza del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi, ecc..., s’impegna altresì

a tenerne conto in sede di progettazione attraverso la predisposizione di misure atte a compensare le carenze riscontrate.
Il diritto di proprietà viene ceduto dal Comune ed accettato dall' Acquirente allo scopo di realizzare i fabbricati da erigersi sul terreno di cui sopra della volumetria massima pari a metri cubi____da destinare ad alloggi di tipo economico-popolare, e relative pertinenze.
La proprietà dell'area è trasferita a tutti gli effetti, al momento della stipula del presente atto, nei limiti sopra citati.

ART. 2
CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà è stato stabilito in Euro_____(_____) (pari a ……€/mc per complessivi mq…….), somma che il Comune, come sopra rappresentato, dichiara che è stato interamente versato dall'Acquirente al quale pertanto rilascia, con la firma del presente atto, ampia e finale quietanza di saldo.
In relazione agli obblighi di cui all'art. 35 comma 22 del D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la Legge 4 agosto 2006, n. 248, così come sostituito ed integrato dall'art. 1 - commi 48 e 49 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i signori_____e _____ nella loro rispettiva veste di cui sopra, consapevoli delle conseguenze penali cui possono incorrere mediante dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti al vero - ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiarano sotto la loro personale responsabilità:
che per il pagamento del corrispettivo, come sopra stabilito, per la conclusione del presente atto, non si sono avvalsi dell'opera di mediatori immobiliari.

ART. 3
TEMPI DI ATTUAZIONE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI – SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

L'Acquirente si impegna a presentare la richiesta di Permesso di Costruire, per la costruzione degli alloggi, entro 360 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione.
Trascorso tale termine senza che sia stata presentata domanda di Permesso di Costruire si farà luogo alla risoluzione del contratto ed alla restituzione da parte del Comune, previa riconsegna dell'area, degli 8/10 del prezzo pagato dall'Acquirente per l'area.
Al progetto dovrà essere allegata una descrizione tecnico illustrativa relativa alle opere murarie, agli impianti (di riscaldamento, igienico - sanitari, elettrico), alle opere di rifinitura (serramenti interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti) al fine del controllo dei materiali impiegati nella costruzione.
L'Acquirente si impegna a dare inizio ai lavori di costruzione entro 1 (uno) anno dalla notifica del Permesso di Costruire e ad ultimarli, con relativa presentazione della S.C.A., entro 3 (tre) anni dalla data di scadenza del predetto termine di inizio.
Resta comunque la facoltà dell'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardo prolungato; in tal caso la somma da restituire verrà calcolata con le medesime modalità e criteri stabiliti dall'art. 11-3° comma della presente convenzione.
Ai sensi dell'art.35 della Legge 22.10.1971, n. 865, l'Acquirente, si impegna altresì a realizzare sull'area oggetto del diritto di proprietà la costruzione di edifici da destinare esclusivamente ad abitazioni di tipo economico e popolare, aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui al progetto edilizio che dovrà essere conforme alle vigenti Leggi in materia, nonché al Piano Attuativo approvato agli atti del "Comune" e citato in premessa.
In particolare il concessionario-acquirente ha il diritto di realizzare una cubatura complessiva

massima fissata in mc..…
Tutte le aree compravendute rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e negli atti anzidetti.
Le fronti degli edifici dello stesso tipo e le sistemazioni esterne dovranno rispettare il carattere unitario dell'insieme, come previsto anche dalle norme del piano P.E.E.P.; le finiture (facciate, portici, pensiline, sistemazioni a terra, ecc.....) dovranno rispettare i Permessi di Costruire rilasciati.
Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dalle "definizione ambito di intervento e dati dimensionali" e dalle "norme tecniche di attuazione P.E.E.P. Lion gia' approvate con determinazione n. ….... del …….. .
II controllo del rispetto della normativa edilizia in generale e P.E.E.P. in particolare è demandato agli uffici tecnici Comunali.

ART. 4
OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

L'"Acquirente" si assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, ecc……. dai condotti di urbanizzazione primaria fino ai costruendi edifici.

ART. 5
REQUISITI SOGGETTIVI

Gli alloggi costruiti con il contributo dello Stato o della Regione o di altri Enti Pubblici, potranno essere ceduti, assegnati o locati esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge istitutiva del contributo.

Gli alloggi che l'acquirente costruirà sprovvisti del contributo pubblico, potranno essere ceduti o dati in locazione a soggetti aventi i seguenti requisiti:

■ cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del decreto Presidente Cons. Ministri del 28 ottobre 1988) oppure cittadinanza di un altro Stato purchè in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmentesoggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
■ residenza anagrafica o domicilio di lavoro nel Comune di Albignasego e nei Comuni confinanti;
■ reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a €. 31.000 calcolato con le modalita di cui all'art. 21 della L. 457/78;
- nessun altro componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di un altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, nel Comune di Albignasego o zona confinante.

Conformemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2347 del 19.4.1988, i requisiti per le fattispecie ivi previste, devono essere posseduti:

-per gli assegnatari delle cooperative edilizie di abitazione, alla data della deliberazione di assegnazione provvisoria dell'alloggio da parte del consiglio di

Amministrazione, purchè sussista data certa e la stessa sia successiva alla data di rilascio del Permesso di Costruire, o al momento dell'atto definitivo di assegnazione;
-per gli acquirenti da imprese di costruzione o loro consorzi e da cooperative di produzione alla data di stipula del preliminare, purchè sussista data certa e la stessa sia successiva alla data di rilascio del Permesso di Costruire, o alla data di stipula dell'atto di compravendita.

Per alloggio adeguato si intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiore a mq. 14, pari a quello dei componenti del nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due vani.

Per nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, si intende:
-quello composto dal richiedente, dal coniuge o dal convivente e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con lui conviventi;
-quello composto dal richiedente e i genitori con lui conviventi.

I richiedenti che intendono costituire un nuovo nucleo familiare (in coppia o singolo) e lo dichiarano con apposito atto sostitutivo di notorietà, vengono considerati non facenti parte del nucleo familiare d'origine.

ART. 6
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL' ALLOGGIO

L'Acquirente si impegna ad applicare il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da costruire che non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva, superare quello risultante secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C) di cui alla L.R. 9 settembre 1999, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni.

Il prezzo effettivo di vendita degli alloggi sarà determinato, nel rispetto di quanto sopra citato, prima della sottoscrizione di promesse di vendita o di preliminari, in contraddittorio con il Comune, e potrà variare in più o in meno, sulla base degli elementi progettuali, in funzione del piano degli affacci, dell'esposizione, delle caratteristiche costruttive, delle finiture dell'intervento e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell'intervento il prezzo medio non potrà superare l'importo di cui al primo comma del presente articolo.

Per superficie complessiva, ai fini della presente Convenzione, si intende quella definita dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1999, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

Potranno essere chieste da parte degli acquirenti/assegnatari varianti delle opere di finitura degli alloggi che non pregiudichino gli interessi comuni e che siano anticipatamente concordate; in tal caso il corrispettivo versato dovrà essere fatturato e concorrerà a formare il prezzo di cessione.

Ciò premesso, a dimostrazione di quanto succitato, l' "Acquirente" prima della stipula di preliminari, dovrà presentare al Comune una tabella, dove saranno fissati i prezzi dei singoli alloggi alla data del rilascio del Permesso di Costruire.

Analoga tabella riportante le superfici definitive degli alloggi sarà presentata prima

della stipula dei contratti definitivi.

Saranno inoltre a carico degli acquirenti/assegnatari degli alloggi le spese notarili ed amministrative relative al contratto di mutuo, oltre alle spese notarili del contratto di cessione dell'alloggio e alle spese di accatastamento.

Da parte degli acquirenti/assegnatari saranno inoltre eventualmente rimborsati gli interessi di preammortamento, dalla data di erogazione delle tranches del mutuo, fino alla data di inizio di ammortamento.

ART. 7
VARIAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE

È consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi con l'applicazione delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, intervenute tra il momento di stipula della presente Convenzione e la data del rogito notarile

ART. 8
TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi non potranno essere alienati per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'acquisto, salvo per giustificati e gravi motivi da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale cui dovranno essere presentate le singole richieste.

Decorso il periodo di cui al comma precedente l'alloggio potrà essere alienato, ai sensi dell'art. 46 ultimo comma della Legge 457/78, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art.5, al prezzo che sarà fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale aggiornando, in base agli indici ISTAT calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno dei prezzi al consumo, il prezzo di acquisto dell'alloggio maggiorato delle spese incrementative riferite all'immobile; l'importo così determinato dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella:

- da 0 a 5 anni 0%
- oltre 5 e fino a 10 anni..... 0,2% all'anno
- oltre 10 e fino a 20 anni ..... 0,3% all'anno
- oltre 20 e fino a 30 anni ..... 0,5% all'anno.

I patti che stabiliscono prezzi di cessione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse. Nel caso di cessione di alloggi ad un prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nel precedente comma, sarà inoltre applicata a carico dell'alienante una penale pari a dieci volte la differenza tra i due prezzi.

Decorsi 5 anni dalla data del primo acquisto, il proprietario dell'alloggio può, in alternativa al rispetto delle condizioni indicate al comma 2, trasferire la proprietà a chiunque al prezzo di mercato, previo pagamento a favore del Comune della somma prevista dalla disciplina per lo svincolo (nazionale e/o comunale) in essere al momento della domanda. Tale somma sarà determinata dall'ufficio tecnico comunale e all'atto del pagamento, sarà rilasciata una dichiarazione che attesta la liberazione dai

vincoli.

Fino a che non sia stato effettuato il pagamento della somma sopraindicata, tutti gli atti di vendita o di locazione dovranno essere inviati in copia al Comune che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli; agli atti dovranno essere allegate copie delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte dagli acquirenti o conduttori con riferimento ai requisiti soggettivi.

Negli atti di trasferimento degli alloggi dovrà essere inserita la dichiarazione dell'acquirente di conoscere e accettare la presente convenzione nonchè l'impegno a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare e della convenzione medesima. Tali dichiarazioni dovranno essere riportate nella nota di trascrizione.

ART. 9
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui all'art. 8, 4° comma, gli alloggi potranno essere locati esclusivamente a soggetti aventi i requisiti indicati all'art.5, mediante la stipula di contratti ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 431/98. Nel caso di locazione di alloggi ad un canone superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nel precedente comma, sarà applicata a carico del locatore una penale pari a venti volte la differenza tra i due canoni, fermo restando l'obbligo della restituzione di quanto versato in eccedenza.

ART. 10
ESONERO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

-Trattandosi di Piano di Edilizia Economica e Popolare viene esonerato, a norma dell’art. 17 del D.P.R. 380 del 2001, l’Acquirente dal pagamento della parte di contributo per il rilacio del Permesso di Costruire commisurata all’incidenza degli oneri di urbanizzazione limitatamente alla volumetria urbanistica mentre, la volumetria non computabile come volume urbanistico, sarà soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione tabellari secondari;

ART. 11
DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE

Fino a che non sia stata pagata la somma di cui all'art. 8, 4° comma, il Comune, in caso di alienazione dell'alloggio, potrà esercitare il diritto di prelazione.
A pena di decadenza, il Comune dovrà comunicare al venditore l'intenzione di esercitare tale diritto entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione a rivendere o di determinazione del prezzo di vendita.

ART. 12
SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO INADEMPIENTE - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

E' prevista la risoluzione (o la facoltà di risoluzione) dell'atto di cessione dell'area nei

seguenti casi di inosservanza :
-mancata presentazione della domanda di Permesso di Costruire entro il termine fissato;
-prolungato ritardo nell'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici;
-cessione non autorizzata dell'area non edificata o parzialmente edificata;
-cessione in proprietà o in locazione di tutti o parte degli alloggi costruiti a soggetti non aventi i requisiti; la risoluzione dell'atto di cessione in questo caso riguarderà gli alloggi irregolarmente ceduti;
-cessione dell'alloggio nei primi 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta autorizzazione o a soggetti non aventi i requisiti.

La risoluzione dell'atto di cessione sarà preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, con contemporanea prefissione di un termine entro il quale l'acquirente assegnatario potrà presentare le proprie osservazioni.

Avvenuta la risoluzione, il Comune tratterrà a titolo di penale il 20% della somma da restituire che sarà pari:
in caso di area non edificata, al corrispettivo della presente vendita;
in caso di area parzialmente o totalmente edificata o di alloggi ultimati, al valore determinato da una commissione composta da 3 tecnici, uno nominato dall'Amministrazione, uno dall'acquirente assegnatario ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

Le spese di valutazione dell'indennizzo da corrispondere nonchè tutti gli oneri relativi alla risoluzione dell'atto di cessione con conseguente estinzione del diritto di proprietà, saranno ad esclusivo carico dei soggetti inadempienti.

Qualora per effetto della risoluzione dell'atto di cessione insorgesse per il Comune, ai sensi dell'art. 37 della Legge 865/71, l'obbligo di subentrare nei rapporti obbligatori derivanti da mutui contratti dal concessionario o successivo proprietario, il corrispettivo come sopra determinato, verrà ulteriormente ridotto di una somma pari alla quota del mutuo non ancora estinta, salvo i maggiori danni.

Ulteriori detrazioni saranno applicate qualora l'immobile sia gravato da oneri di natura reale. La detrazione sarà correlata al peso dell'onere.

II Comune dichiara comunque e riconosce fin d'ora che in tutti i casi di risoluzione dell'atto di cessione, la stessa non potrà mai operare in pregiudizio del credito ipotecario che l'lstituto mutuante abbia concesso a favore dell'immobile oggetto del presente atto ed alle eventuali costruzioni. Pertanto l'lstituto potrà far valere sull'immobile ipotecato il proprio credito nei modi previsti dalla Legge anche nei confronti del Comune.

ART. 13
FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della presente convenzione su questioni oggetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sono di competenza esclusiva del foro di Padova.

ART. 14
ADEGUAMENTO DELLE CLAUSOLE

Le parti si riservano di adeguare, di comune accordo, le clausole della presente convenzione in base a successive norme di Legge che prevedano modifiche della vigente normativa di settore.

ART. 15
SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a totale carico dell'"Acquirente" che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare di cui alla Legge 865/71, ed in particolare quelle previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, quelle previste dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell'art. 30 - secondo comma - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, dichiara che il terreno oggetto del presente atto ha le caratteristiche risultanti dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile del Settore "Governo del Territorio, Mobilità e transizione Ambientale" in data_____Prot. n._che, in originale, si allega al presente atto sotto la "C", per formarne parte integrante e sostanziale e che, successivamente alla predetta data di rilascio del certificato medesimo, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detto terreno.

ART. 16
IPOTECA LEGALE

II Comune rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo anche in ordine al reimpiego del corrispettivo.

ART. 17
DURATA

La presente Convenzione vincola l'Acquirente e gli aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di 30 (trenta) anni dalla data di stipulazione.